



Volksanwaltschaft
Difesa civica
Defenüda zivica

06 marzo 2022

La Difesa civica per te A cura dell'Ufficio della Difesa civica

Quando è possibile la mediazione tributaria

Se si ritiene di aver ricevuto un provvedimento illegittimo da parte dell'Agenzia delle Entrate, è possibile fare ricorso; tuttavia, se il valore della controversia è inferiore a 50.000 €, è necessario prima avvalersi della mediazione tributaria, il cui scopo è evitare l'avvio di un procedimento giudiziale. Lo abbiamo spiegato a Claudio (nome di fantasia), che si era visto respingere dall'Agenzia stessa una richiesta di rimborso dell'imposta IRPEF da lui ritenuta fondata.

“L'Agenzia delle Entrate ha respinto una mia richiesta di rimborso dell'imposta IRPEF, diniego che io ritengo infondato”, ha detto Claudio rivolgendosi alla Difesa civica: “Posso impugnare questo provvedimento? E in che modo?”.

Abbiamo spiegato a Claudio che il contribuente o la contribuente che ritiene illegittimo o infondato un atto emesso nei suoi confronti – non solo il diniego di una richiesta di rimborso, come nel caso di questo cittadino, ma anche, per esempio, un avviso di accertamento o una cartella di pagamento - può rivolgersi, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, alla Commissione tributaria provinciale di primo grado, allo scopo di chiederne l'annullamento totale o parziale.

Tuttavia, nel caso in cui il valore della controversia sia inferiore a 50.000 € (per gli atti impugnabili notificati dal 1° gennaio 2018, mentre per atti notificati prima di questa data l'importo era di 20.000 €), bisogna obbligatoriamente procedere tramite la cosiddetta “mediazione tributaria”, che è il presupposto per poi eventualmente proporre ricorso alla Commissione tributaria.

Scopo di tale mediazione è evitare il ricorso alla giustizia tributaria per la risoluzione di contestazioni risolvibili in sede amministrativa. Questo istituto è stato introdotto da un Decreto-Legge del 2011 (DL n.98/2011, art. 39, comma 9) che ha inserito il nuovo articolo 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992. Quest'ultima disposizione è stata poi ulteriormente modificata nel 2015 (art. 9, comma 1, lettera l, del d.lgs n. 156/2015) e nel 2017 (art. 10 del DL n. 50/2017). Così come disciplinata, la mediazione offre al contribuente o alla contribuente la possibilità di avvalersi di una procedura più snella, evitando così gli oneri e le lungaggini di una procedura giudiziaria ordinaria.

Dopo aver verificato che il valore della controversia di Claudio era inferiore a 50.000 €, lo abbiamo quindi informato che poteva presentare una domanda di mediazione tributaria, fornendogli il relativo modulo e le indicazioni in merito.

Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (solo su appuntamento, oppure per telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471 946 020, e-mail: posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.



Südtiroler Landtag
Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Cunsèi dla Provinzia autonoma de Bulsan

Volksanwaltschaft | 39100 Bozen | Cavourstraße 23/c
Difesa civica | 39100 Bolzano | Via Cavour, 23/c
Defenüda zivica | 39100 Bulsan | Strada Cavour 23/c

Tel. 0471 301 155 | Fax 0471 981 229
post@volksanwaltschaft.bz.it | www.volksanwaltschaft.bz.it
post@difesacivica.bz.it | www.difesacivica.bz.it